



PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa

Ufficio: Servizi Finanziari

Determina Dirigenziale n° 855 del 20/06/2022

Oggetto: **Area Amministrativa. Servizio Finanziario. Tributo Provinciale Esercizio Funzioni Ambiente (Art. 19 D.Lgs. 504/92) – Importo presunto di competenza della Provincia di Prato su Tari 2022. Accertamento di entrata e impegno di spesa per commissioni su riscossione.**

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il D.Lgs 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto il D.Lgs 165/2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 28/04/2022 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l’incarico di direzione ;

Visti

- il decreto n. 6 del 29.04.22 del Segretario Generale, mediante il quale il personale è assegnato alle Aree;
- la determinazione dirigenziale n. 609 del 02.05.2022 mediante la quale l’Area Amministrativa è articolata in Servizi, sono approvate le rispettive funzioni ed è assegnato il personale ai Servizi;

Vista la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 “Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”.

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024. Approvazione”;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

Vista la legge 241/1990 recante norme sul procedimento amministrativo;

Visto il D.Lgs 33/2013 recante disposizioni circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni;

Premesso che ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992:

- è stato istituito il tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni a TARSU, liquidato dai comuni contestualmente alla predetta tassa e dovuto dagli stessi soggetti tenuti al pagamento di quest’ultima;
- è stabilito che la provincia impositrice del tributo ambientale deve provvedere a riversare ai comuni una commissione pari allo 0,30% delle somme riscosse quale costo del servizio prestato;

Dato atto che

- il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” al Tit.IV “Tariffa per la gestione di rifiuti urbani” art.49 “Istituzione della tariffa”, primo comma, dispone la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevedendo, al secondo comma, la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti da parte dei Comuni mediante l’istituzione di una tariffa (TIA);
- detta tariffa (TIA) è determinata dagli enti locali ed applicata dal soggetto che gestisce il servizio, che può essere il Comune ovvero un soggetto gestore.e che in particolare, il comma 17 dell’art.49, del citato D. Lgs. n.22/1997, fa salva la titolarità delle Province riguardo l’applicazione del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, i cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/92, anche nel caso di sostituzione della TARSU da parte della tariffa (TIA), così come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze del 21/05/1999, n.111;

Richiamata inoltre la seguente successiva normativa inerente la revisione della disciplina relativa ai prelievi fiscali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare:

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 veniva previsto, tra l’altro, quanto di seguito esposto:

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l’istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento (...) e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

▪ comma 28. il mantenimento dell'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e da applicarsi nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo,

• a decorrere dall'annualità 2014 incluso:

◦ i commi 639 e ss. dell'art. 1 della successiva Legge n.147 del 27 dicembre 2013 avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)." i quali stabiliscono, tra l'altro, che:

◦ abroga l'art 14 del D.Legge 201/2011 e quindi la TARES, è istituita l'imposta unica comunale (IUC).

◦ è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo (TARI), è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (TARI).

◦ il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

◦ il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

Visto il DECRETO 1 luglio 2020 del MEF avente oggetto la modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale; che ha stabilito i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del Tefa anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite c/c nonché eventuali criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'art 17 D. Lgs 09/07/1997 n. 241

Dato atto che il decreto sopra citato per quanto concerne l'annualità 2022

•- i pagamenti tari dal 01/06/2020 fatti tramite F 24 e quindi anche per il 2022 vengono accreditati dall' Agenzia delle entrate che effettua lo scorporo e versa il TEFA già al netto della trattenuta della commissione per i comuni .

•- per i pagamenti fatti con posta e t serve e altri strumenti spetta al comune d competente provvedere al riversamento.

•- Per tutti i versamenti riguardanti gli anni precedenti , in qualsiasi modalità rimane la competenza dei comuni per il versamento.

Visto altresì il Decreto MEF del 02/10/2020 riguardante Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa- corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA e in particolare il

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

coomma 1 Per le annualità 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, rispettano le "Specifiche funzionali TARI-TEFA" di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante del Decreto.

Dato atto che attualmente non è utilizzato dai comuni il canale pago PA specifico per la Provincia di Prato;

Visto altresì il Decreto del MEF 21 ottobre 2020 concernente le modalità di versamento unificato per le annualità 2021 e seguenti della tassa sui rifiuti e del TEFA mediante la piattaforma pago PA che stabilisce quanto segue:

- gli avvisi di pagamento pago PA sono emessi dai comuni o dai soggetti affidatari del servizio rifiuti e includono incasso unificato tari- tefa . Vi è un'unica transazione di pagamento

- Il comune e il soggetto affidatario del servizio sono responsabili degli incassi delle entrate

- I comuni o i soggetti affidatari trasmettono alla Provincia le informazioni sugli importi complessivi

- i PSP incassano tari e tefa e provvedono entro il giorno successivo all'incasso, ad accreditare le somme in quota parte e entro i due giorni successivi ad inviare i flussi informativi

Valutato che non risulta possibile stabilire una ripartizione degli accertamenti secondo il criterio di impegno di spesa dei Comuni in quanto il riversamento vista la normativa sopra citata può essere effettuato dai cittadini in varie modalità e che a seconda delle stesse modalità si modifica il soggetto che effettua il riversamento a questa Amministrazione come segue:

- pagamento con F 24 riversamento dall'Agenzia entrate

- pagamento in altre modalità il riversamento verrà effettuato dal Comune

- pagamenti riferiti ad altre annualità in qualsiasi modalità il riversamento verrà effettuato dal Comune

Considerato le precedenti annualità 2020 e 2021 che prevedevano per la TARI le seguenti agevolazioni

- per l'adozione misure urgenti a tutela delle utenze domestiche e non domestiche alla luce dell'emergenza covid -19 tenuto conto dell'art 6 sulle agevolazioni tari del D.L 73/2021 rivolto alle categorie interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività;

per i nuclei familiari in disagio economico secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali ;

Verificato che tali agevolazioni sono state confermate anche per l'annualità 2022

Visti i regolamenti per l'applicazione della TARI adottati dai Comuni della Provincia di Prato e pubblicati sui relativi siti ;

Valutato che in base alle suddette motivazioni si è stabilito accertare una somma complessiva presunta del TEFA 2022

in euro 1.950.000,00 presunto incasso netto

in euro 5.867,60 presunte commissioni di riscossione

Dato atto che dalle somme riscosse il Comune o l'Ente Agenzia Entrate che provvede al riversamento tratterà la commissione dello 0,30% , commissione a carico della Provincia Impositrice quale compenso dovuto per la spesa sostenuta per la riscossione della TARI e che quindi si rende necessario impegnare la somma presunta spettante ;

Dato atto altresì ai fini della rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, ai sensi D.M. Economie e Finanze n. 11745 del 18/02/2005, il codice SIOPE della presente scrittura contabile risulta essere, per il cap. 10 , 1172 "Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme" e piano finanziario 1.01.01.60.001, cap. 731/1/U, 1304 "Contratti di servizio per riscossione tributi" piano finanziario 1.03.02.03.999;

Visti gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00 relativi alla riscossione delle entrate;

Visti inoltre l'art. 153 comma 5, art. 183, comma 7, e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità della Provincia di Prato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 20/05/2019 ;

Dato atto che il responsabile del procedimento competente per l'istruttoria è la Dottssa Biagioni e che si attesta l'assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990,

Dato atto altresì che si attesta l'assenza del conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, da parte del Dirigente responsabile dell'adozione;

Visti:

gli artt. 178 e seguenti del D.Lgs 267/00 relativi alla riscossione delle entrate;

l'art. 153 comma 5, art. 183, comma 7, e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1.di rilevare sul bilancio di previsione 2022– i seguenti accertamenti per un totale di € **1.955.867,60** scritture contabili di accertamento sul Cap. 10 “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente” nei confronti di DEBITORI DIVERSI secondo quanto di seguito riportato:

	Tipologia Movimentazione	Oggetto	Importo
Rilevazione Nuovo Accertamento	Esercizio 2022	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente commisurato a TA.RI. debitori diversi (cod 4637) Anno 2022 importo netto presunto (fb)	€ 1.950. 000,00

	Tipologia Movimentazione	Oggetto	Importo
Rilevazione Nuovo Accertamento	Esercizio 2022	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente commisurato a TA.RI. -debitori diversi (cod 4637) Anno 2022 accantonamento commissioni presunte •(ft)	€ 5.867,60

2. di rilevare sul bilancio di previsione 2022 in riferimento alla scrittura contabile di accertamento esposta al punto precedente, corrispondente scrittura contabile di impegno sul Capitolo 731/1 di uscita avente ad oggetto “Riscossione dei tributi provinciali-Concessionario per la riscossione” a favore di debitori diversi

	Tipologia Movimentazione	Oggetto	Importo
Rilevazione Nuovo Impegno	Esercizio 2022	Commissione su Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente commisurato a TA.RI 2022 commissioni presunte debitori diversi (cod 4637)	€ 5.867,60

3 .di dare atto che la presente è stata iscritta nel registro unico delle determinazioni dirigenziali;

4. di dare atto che la presente verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Prato.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Accertamento	2022 E 10 1.01.01	4637	1.950.000,00
Accertamento	2022 E 10 1.01.01	4637	5.867,60
Impegno	2022 U 731/1 01.04.1	4637	5.867,60

Firmato da:

ROSSELLA BONCIOLINI

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 7868598844248073950

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 11/02/2022 al 13/05/2023